

DISEGNO DI LEGGEN. 44

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 100/A IV Legislatura

"Trattamento di previdenza.

Ricongiunzione periodi assicurativi".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28/7/86

R E L A Z I O N E

D. D. L.

In attuazione della L.22/7/75,n°382 si è disposto,tra l'altro, il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate da enti pubblici e del relativo personale.

Nel programmare detti trasferimenti,però, non è stata adeguatamente considerata la situazione in cui si sarebbe venuto a trovare parte del personale proveniente da enti diversi,per il quale è stato disposto l'inquadramento nei ruoli regionali,in ordine al trattamento sia di quiescenza che di previdenza.

L'estrema varietà delle situazioni normative che,in atto,caratterizzano i predetti trattamenti, legata all'appartenenza del personale ad enti con discipline diversificate rispetto a quelle previste nella struttura regionale, non consente di definire in modo uniforme quanto attiene la materia pensionistica.

Infatti, la certezza della posizione previdenziale è,attualmente, limitata agli ex statali,per i quali opera un'automatica ricongiunzione dei servizi e al personale degli enti locali,i quali continuano ad essere iscritti presso le medesime gestioni previdenziali : C.P.D.E.L. e I.N.A.D.E.L.

Non altrettanto può dirsi per il personale cui si rivolge il presente d.d.l. il cui inquadramento nei ruoli regionali con obbligo di iscrizione alla C.P.D.E.L. ha sollevato il problema relativo alla unificazione della posizione previdenziale ai fini pensionistici.

In merito, va evidenziato che la L.29/79,intervenuta in deroga a quanto previsto per la generalità dei casi, nonostante consenta,per effetto del disposto di cui all'art.6, la ricongiunzione a titolo gratuito dei servizi prestati con iscrizione INPS ai periodi regionali con iscrizione CPDEL, tuttavia,non è estensibile alle ipotesi di Enti parzialmente soppressi o trasformati per disposizioni legislative nazionali o leggi regionali di riorganizzazione dei servizi (Circolare Ministero del Tesoro-Dir.Gener.Istituti di Previdenza, n°598 del 12/8/80).

./..

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 100/A IV Legislatura

Di conseguenza, il personale di che trattasi, di fatto, ad oggi, per effettuare la ricongiunzione dei servizi resi presso gli Enti di provenienza con quelli regionali, devono sottoporsi ad oneri di riscatto gravosi, in quanto ad essi va applicato l'art. 2 della L. 29/79, relativo alla ricongiunzione parzialmente onerosa.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso all'adozione, da parte della Regione Puglia, del presente d.d.l. costituirebbe un atto di perequazione nei confronti del personale in oggetto, altrimenti penalizzato per carenza di normativa generale, anche in conformità e per analogia a quanto disposto dalla L.R. 18/4/86, n° 10.

Schema d.d.l.

=====°°°=====

"Trattamento di previdenza - Ricongiunzione periodi assicurativi".

- Art. 1 -

La ricongiunzione dei periodi assicurativi ivi compresi quelli figurativi, riscattati o in corso di riscatto presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'I.N.P.S., del personale inquadrato con L.R. 3/4/81, n°16 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi delle LL. 17/8/74, n° 386; 29/6/77, n°349 ; 23/12/78, n°833 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. 616 del 24/7/1977 e delle leggi n°641/78 e 642/72), per i quali non opera il disposto dell'art. 6 della L. 7/2/79, n°29, avviene senza oneri a carico del personale interessato.

- Art. 2 -

Le disposizioni di cui alla presente legge sono, altresì, estese al personale trasferito alla Regione Puglia in osservanza degli artt. 13, 18 e ultimo comma del D.P.R. 30/12/72, n°1036, inquadrato con L.R. 7/6/1965, n°52, nonché al personale di cui alle LL. RR. 29/8/79, n°55, 12/12/76, n°76, 20/6/80, n°71, 25/3/74, n° 18, art. 87 .

- Art. 3 -

L'onere finanziario, conseguente all'applicazione dell'articolo 9 della L. 7/2/79, n°29, per la ricongiunzione presso la C.F.D.E.L. dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso gli Enti di provenienza dai dipendenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, è posto a carico del bilancio della Regione Puglia.

Agli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge, valutabili preventivamente in L.1.000.000.000, si fa fronte con lo stanziamento già previsto al Cap. _____ del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986, approvato con L.R.19/2/86, n°4.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 29.86